

M

Cont. N. ....  
Avv. Casoli .....  
Ud. ....  
Cod. Materia 557 .....

RA-2

**24/3/2014-19528 A**  
ADS Milano / LEGALE



0019528-2014AAO0MI

**24/03/2014-19528 A**  
ADS(Milano)

AVVOCATURA DELLO STATO MILANO
21 MAR 2014
N. 1000

**Avv. Francesco Bertone**

Via Mascheroni, 64 - 27100Pavia (PV) - tel. 0382.25227/29788 - fax  
0382.538107 -e-mail febema@libero.it  
pec: avvfrancescosaveriobertone@puntopec.it  
Via Privata Letizia 6 - 20145Milano (MI) - tel. 02. 39622435 - fax  
02.39401283 - e-mail febemami@libero.it

**COPIA**  
PER USR

**Al Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Lombardia**

**MILANO**

Nell'interesse della Prof. Laura Cignoli, nata a Voghera l'8.11.1965, residente in Bagnaria (PV), via Michelangelo, 1 (C.F.: CGNLRA65S48M109I), rappresentata e difesa come da delega in calce al presente atto dall'Avv. Francesco Bertone di Pavia (c.f. BRTFNC60D02F745R), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio di Milano, via P. Letizia 6.

L'avv. Bertone dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 0382538107 e al seguente indirizzo PEC: avvfrancescosaveriobertone@puntopec.it.

**RICORSO**

**PER L'ANNULLAMENTO**

- Del provvedimento di valutazione negativo delle prova orale di cui all'art. 10, co. 2 del D.D.G. 13/07/2011 "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo grado, Secondaria di Secondo grado e per gli Istituti Educativi" della Commissione Giudicatrice nominata in Regione Lombardia per lo svolgimento del concorso, sostenuto in data 22.1.2014, nonché di tutte le operazioni di svolgimento delle prova orale della ricorrente e della relativa verbalizzazione;
- Della graduatoria, pubblicata con Decreto n. 78 del 25 febbraio 2014 con i suoi allegati, graduatoria generale di merito ed elenco dei vincitori, che ne costituiscono parte integrante, rettificati a causa di meri errori materiali, in data 27 febbraio 2014;
- Dei nuovi criteri di valutazione delle prove orali del concorso, deliberati dalla nuova Commissione esaminatrice, e di tutti i verbali e degli atti posti in essere dalla commissione per provvedere alla deliberazione di

tali nuovi criteri, anche non noti.

- Di tutti i provvedimenti con cui si è provveduto a nominare i membri della commissione incaricati della nuova correzione e tutti gli atti e le note in tal senso emessi anche non noti.
- Del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 27/12/2013 con cui viene confermata la piena validità delle prove orali sostenute con esito positivo dai candidati del concorso per la Lombardia e del presupposto parere dell'Avvocatura Generale dello Stato.
- Degli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare ed occorrendo, del verbale delle operazioni della commissione, nonché di tutti gli ulteriori atti della commissione stessa, nonché del provvedimento di mancata inclusione della ricorrente fra i vincitori del concorso e della graduatoria.
- In ogni caso di tutte le operazioni della procedura concorsuale alla luce della violazione dell'art. 9 del DPR 140/2008 .

**PER L'ANNULLAMENTO DEL DINIEGO E L'ACCERTAMENTO  
CONSEQUENTE DEL DIRITTO D'ACCESSO:**

A produrre tutti gli atti ed i verbali della Commissione Giudicatrice che non sono stati consegnate alla ricorrente a seguito dell'istanza d'accesso presentate al MIUR e delle successive richieste fatte personalmente presso gli Uffici, quali i verbali della commissione giudicatrice di correzione delle prove scritte dei ricorrenti, di deliberazione dei criteri e tutti gli atti ed i verbali da essa posti in essere, anche non noti.

**Fatti**

1. Il presente ricorso viene proposto con riserva di motivi aggiunti, dipendente dal mancato soddisfacimento dell'istanza di accesso presentata.
2. La ricorrente è un'insegnante dipendente dal Ministero dell'Istruzione.
3. La stessa ha presentato regolare domanda di partecipazione alla procedura concorsuale per dirigente scolastico di cui al D.D.G. 13/07/2011 "Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria,

*Secondaria di Primo grado, Secondaria di Secondo grado e per gli Istituti Educativi.*

4. La ricorrente alla precedente correzione era risultata pienamente idonea a superare la prova scritta, avendo ottenuto voti eccellenti.
5. Come ampiamente noto, alcuni ricorsi riuniti, ed accolti in primo grado dal TAR LOMBARDIA, avevano come oggetto l'annullamento del provvedimento di valutazione negativa degli scritti della procedura concorsuale, per molteplici vizi lamentati, primo tra tutti la trasparenza delle buste.
6. Sull'appello proposto dal MIUR si è definitivamente pronunciato il Consiglio di Stato con sentenza n. 3747/2013 con la quale, rigettando l'appello, aveva statuito che avrebbero dovuto essere disposte operazioni di sostituzione delle buste e di ricorrezione delle prove scritte.
7. Venivano effettuare le operazioni di sostituzione dei plichi e si provvedeva alla nuova valutazione.
8. Con decreto del 13.12.2013 veniva pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, tra i quali era ricompresa la Prof. Cignoli.
9. Con Provvedimento della Direzione Generale Ufficio VII - Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici - Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 598 del 14 gennaio 2014, l'Amministrazione è andata a pubblicare **i nuovi criteri di valutazione** della prova orale e organizzazione e conduzione del colloquio, del Concorso in oggetto, definiti dalla Commissione d'esame.
10. Si precisa che il TAR LOMBARDIA con decreto numero 1724/2013 reso nella causa RG 2369/2012 ha statuito che il ricorso (proposto dalla Prof. Andrenelli Rita contro la valutazione negativa al precedente orale) era divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, affermando che in base alla pronuncia del Consiglio di Stato "sentenza produce effetti erga omnes nei confronti, cioè, di tutti i candidati che hanno superato la prova preselettiva e hanno sostenuto le prove scritte del concorso; in tale categoria rientrano anche i ricorrenti, le cui prove d'esame dovranno quindi essere nuovamente valutate in doverosa esecuzione del giudicato; per effetto del disposto annullamento degli atti di

**12 MESI dallo svolgimento della prima prova scritta che si è tenuta il 14 dicembre 2011 (vedasi il decreto 13.12.2013 con cui è stato pubblicato l'elenco dei candidati che hanno superato gli scritti, che lo indica espressamente).**

Posto che la graduatoria finale è stata pubblicata il 25/02/2014 risulta che la procedura è durata ben 26 mesi, più del doppio del termine fissato dalla legge.

Anche volendo ritenere che per "procedura" si debba intendere quanto strettamente connesso alle operazioni concorsuali, eliminando quindi il tempo complessivamente occorso per l'intera durata della fase processuale antecedente, iniziata con i ricorsi avverso la prova scritta, incardinati presso il TAR Milano nel giugno 2012, e terminata con la Sentenza del Consiglio di Stato del luglio 2013, possiamo constatare che le tempistiche sono state in ogni caso violate.

Il primo dei ricorsi avverso l'esito della prova scritta è il RG 1489/2012 BRUSAFERRI +1, depositato il 13/06/2012, la cui notifica era stata effettuata il 06/06/2012:

– 14/12/2011 (data della prima prova scritta) al 06/06/2012 (data notifica primo ricorso):

**5 mesi + 23 giorni**

– 11/07/2013 (data sentenza del Consiglio di Stato) a 25/02/2014 (data di pubblicazione della graduatoria):

**7 mesi + 14 giorni**

**E così per complessivi 12 mesi e 37 giorni: vale a dire 13 mesi e 7 giorni.**

Risulta decisamente superato il limite di durata.

**In realtà il calcolo prospettato è fortemente favorevole all'amministrazione,** in quanto andrebbe ricordato che è stato solo con la sentenza del TAR Lombardia che la procedura concorsuale è stata sospesa. (La Commissione giudicatrice ha, infatti, pacificamente lavorato, fino al deposito della sentenza).

Vero è che solo con Comunicazione del 19.07.2012 l'USR Lombardia, a seguito della sentenza del TAR Lombardia N.02035/2012 REG.PROV.COLL. con cui si annullano gli atti impugnati, prevedeva che *“tutte le operazioni inerenti il concorso di cui al DDG 13 luglio 2011, sono attualmente sospese, comprese le convocazioni già fissate per il 23 - 27 luglio 2012 per i candidati che avrebbero dovuto sostenere gli esami orali con riserva.”*

Ciò significa che il concorso è proseguito nonostante la notifica dei ricorsi e pertanto il primo “spezzone” andrebbe conteggiato dal 14/12/2011 (data della prima prova scritta) al 19/07/2012 (data sospensione): 7 mesi + 5 giorni.

Sommati ai già calcolati 7 mesi + 14 giorni [dall' 11/07/2013 (data sentenza del Consiglio di Stato) a 25/02/2014 (data della graduatoria)] : **risulta una durata di 14 MESI E 19 GIORNI!**

**Comunque si conteggi (anche in favore estremo per l'amministrazione), la procedura è durata più dei dodici mesi richiesti.**

Si precisa , che la norma generale nei concorsi pubblici, il DPR 487/1994 all'art. 11 prevede espressamente che *“ Le procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.”*

**Ne derivano due conseguenze:**

- la norma generale avvalga la norma in tema di concorsi per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, laddove si evince che tutte le procedure devono avere un termine che è persino più stringente. Tale limite, giocoforza, non deve intendersi come “meramente astratto” ma è espressione generale dei principi di buon andamento della P.A.

- la norma generale impone che l'amministrazione, in caso travalichi i limiti di durata, debba giustificarsi, e non risulta, in tale senso, che sia mai arrivata una giustificazione .

Pacifica, nel caso di specie, l'irregolarità in cui è occorsa l'amministrazione , irregolarità che comporta la decadenza dell'intera procedura concorsuale. Per mera cautela difensiva si evidenzia che con LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, si è provveduto ad abrogare il DPR 140/2008, con la presenza, tuttavia, della clausola di salvezza di cui all'art. 17 che precisa che *"Il comma 618 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, sono abrogati. Ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni del citato comma 618 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 140 del 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo".*

La norma invocata è pertanto pienamente vigente.

La ragione e la perentorietà del termine è dimostrata dal comma 8 dell'art. 17 della LEGGE 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. n. 264 dell'11 novembre 2013) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, il quale prevede, a seguito dell'annullamento delle operazioni del concorso, che *"Nell'ipotesi di rinnovazione delle procedure concorsuali di cui al decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, ..., per il reclutamento dei dirigenti scolastici in seguito ad annullamento giurisdizionale, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 300 unità, la composizione della commissione può essere integrata, per ogni gruppo di 300 o*

*frazione di 300 candidati, con altri componenti in numero sufficiente a costituire sottocommissioni, a ciascuna delle quali è preposto un presidente aggiunto ed è assegnato un segretario aggiunto."*

**Risulta evidente che per tempestività si debba fare riferimento al termine di durata della procedura.**

La norma ha espressamente consentito una velocizzazione delle operazioni posto che la legge precedente, l'art. 10 DPR 140/20088, prevedeva la possibilità di nominare sottocommissioni con limiti però superiori (500 candidati).

**Evidente la ratio del legislatore, che era quella di velocizzare la procedura, onde consentire il rispetto dei termini stabiliti dalla normativa, anche tramite maggiori esborsi per l'erario.**

La stessa legge pertanto, ha imposto all'amministrazione di rendersi parte diligente, velocizzando le operazioni, e concludendo nei termini stabiliti una procedura che ormai era aperta da due anni. Ciò significa che la legge ha ribadito che le procedure concorsuali non durano in eterno ma debbono rispettare il termine previsto (dodici mesi).

**L'amministrazione non ha dato prova di volere rispettare la tempestività, posto che dal 25/07/2013, giorno dell'ultimo reimbustamento, al 21/10/2013 data di inizio delle operazioni di correzione, l'amministrazione non ha svolto le operazioni di correzione.**

Va inoltre detto che l'Amministrazione avrebbe potuto rispettare pienamente i termini stabiliti nonostante lo stallo processuale, posto che dalla sentenza del Consiglio di Stato, residuavano ancora almeno 7 mesi per la ripetizione della procedura mentre, invece, inspiegabilmente si è avuto una stasi delle operazioni da fine luglio ad ottobre.

Nonostante la legge non abbia esplicitato nessuna decadenza conseguente al mancato rispetto del termine di durata, non si potrebbe certo sostenere una presunta non perentorietà dello stesso. Vero è che è stata la stessa modifica legislativa ad evidenziare la perentorietà del termine, posto che il legislatore



si è fatto carico di intervenire su situazioni analoghe a quella di cui è causa, predisponendo mezzi e strumenti idonei e prevedendo anche spese ulteriori. Ogni diversa conclusione configgerebbe irrimediabilmente tanto con l'intero tessuto normativo (previsione specifica di un termine di durata) quanto con l'esborso erariale ulteriore.

## II

### Violazione di legge in ordine alla nomina dei componenti della commissione.

Con DECRETO DIPARTIMENTALE N. 27 del 26.09.2013 il MIUR provvedeva alla nomina dei componenti della Commissione

In seguito ad alcuni provvedimenti di modifica, il 18.10.2013 si provvedeva a formare la commissione definitiva che vedeva come Presidente un Dirigente Tecnico e due Dirigenti scolastici come altri componenti.

E' previsto dallo stesso art. 10 sopra citato che *"Il presidente e' scelto tra: professori di prima fascia di universita' statali o equiparate, magistrati amministrativi o contabili o avvocati dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali."*

Nel caso di specie , quale Presidente, è stato scelto un Dirigente Tecnico in quiescenza.

La nomina è pertanto errata posto che era possibile solo nel caso si fosse verificata la circostanza che *"In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici o scolastici con una anzianita' di servizio di almeno dieci anni."*

Vi è dell'altro: l'amministrazione non ha neppure rispettato la norma che prevede che *"Gli altri due componenti sono scelti uno fra i dirigenti scolastici e l'altro fra esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi."*: entrambi i due componenti sono dirigenti scolastici.

Nel caso di specie non si potrà applicare la sentenza del Tar Bari n. 1306 del 10/09/2013 che, pur rimettendo alla discrezionalità dell'Amministrazione la nomina, non deve confondersi come arbitrarietà della nomina, incontrando pur sempre un limite nella legge e nell'obbligo di motivazione.

Tali irregolarità si riverberano anche **sulle sottocommissioni** che debbono essere così costituite“ *le commissioni sono integrate da un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e un segretario aggiunto, secondo le medesime modalità di scelta di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. A ciascuna delle sottocommissioni si assegna un numero di candidati non inferiore a cento.”*

Dal verbale della prof. Cignoli emerge chiaramente che la commissione era composta da solo due dirigenti scolastici e non vi è traccia di un esperti di organizzazioni pubbliche o private con competenze in campo organizzativo e gestionale, dirigenti tecnici o dirigenti amministrativi.

**Nel caso di specie abbiamo, pertanto, una commissione composta da soggetti privi delle qualifiche richieste dalla legge, privi pertanto della prescritta competenza professionale a valutare le prove di esame, e come tali INIDONEI a comporre la commissione.**

Le conseguenze di tali omissioni sono state specificamente individuate dal Consiglio di Stato nella sentenza 991/2014, come il Supremo consesso ha affermato che l'articolo 10 delinea un sistema di individuazione dei candidati alla carica di presidente della commissione dal carattere marcatamente sussidiario: un sistema nell'ambito del quale la possibilità di nominare presidente un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico (invece che professori universitari, magistrati amministrativi o contabili, avvocati dello Stato o dirigenti generali) **assume carattere marcatamente subordinato e risulta possibile solo al ricorrere di stringenti presupposti.**

Afferma, infatti il Consiglio di Stato che “*Ed infatti, anche a non voler ritenere che la disposizione della cui applicazione si tratta (la quale ammette che tale designazione succedanea operi solo “in carenza di personale nelle qualifiche citate”)* postuli la previa rinuncia da parte di un numero elevatissimo di potenziali candidati in possesso dei prescritti requisiti (il che, a ben vedere, svuoterebbe di significato la possibilità stessa di procedere alla nomina – per così dire – ‘succedanea’, privando la disposizione dell’evidente carattere ‘di chiusura’ che, pure, le è proprio), nondimeno deve evitarsi di interpretare la medesima disposizione secondo un’opzione diametralmente opposta e, di fatto, tale da privare in concreto di significato la previsione che individua in alcuni gruppi di professionisti quelli primariamente deputati a rivestire la delicata

carica di presidente delle Commissioni di concorso. Si intende con ciò dire che la legittimità della designazione quale presidente della commissione di un dirigente amministrativo, tecnico o scolastico non postula la previa rinuncia (oppure, la generica 'carenza') di un numero sostanzialmente indefinito di candidati 'naturali' alla carica. Tuttavia - al fine di non incorrere in una sorta di 'errore pendolare' in sede interpretativa ed applicativa - l'amministrazione potrà rivendicare la legittimità del proprio operato solo laddove dimostri di avere previamente designato un numero adeguato di professionisti - per così dire - 'di prima istanza' e solo laddove dimostri di essersi in seguito adoperata in modo diligente e fattivo al fine di evitare - fin dove possibile - la nomina quale presidente di dirigenti di seconda fascia, riconoscendo a tale opzione il carattere di 'extrema ratio' che le è evidentemente proprio... E' evidente, al riguardo, che la disposizione in esame non comporti affatto una sorta di idoneità 'secundum eventum' in capo ai dirigenti amministrativi, tecnici o scolastici. Al contrario (e fermo restano che l'astratta idoneità in capo a tale categoria di professionisti a ricoprire la carica di presidente vi è comunque e resta invariata), il regolamento del 2008 (con una scelta forse opinabile, ma in sé non abnorme, né irragionevole) ha disposto nel senso che la concreta possibilità di nominare tale tipologia di dirigenti abbia carattere marcatamente succedaneo e sia possibile solo in carenza di adeguate disponibilità da parte di categorie di professionisti le quali - per ragioni di puro merito disciplinare - vengono ritenute poziori."

Orbene, risulta evidente, nel nostro caso che dall'esame degli atti di causa non emerge che l'amministrazione abbia nel caso di specie (e pur se consapevole della delicatezza delle operazioni e delle scelte che si accingeva a compiere) agito con un adeguato livello di accortezza e diligenza.

Ne consegue che la "carenza di personale nelle qualifiche citate" non si era verificata per un fatto sopravvenuto e imprevedibile, bensì quale - purtroppo, fino troppo prevedibile - conseguenza di un atteggiamento non adeguatamente diligente e previdente.

Le conseguenze sono dettate con chiarezza nella medesima sentenza: la declaratoria dell'illegittimità delle operazioni concorsuali in relazione alla illegittima composizione della commissione, con conseguente annullamento delle operazioni poste in essere dalla

commissione nell'illegittima composizione dinanzi esaminata.

L'assurda divergenza di valutazione subita dalla docente, viene ovviamente a dipendere direttamente anche da tale illegittimità: avendo composto in modo illegittimo la commissione, del tutto evidente risulta l'incapacità della medesima di approcciare correttamente la fase della correzione e valutazione.

La violazione rende pertanto del tutto illegittima l'intera procedura.

### III

#### Violazione di Legge (art. 3 e 97 Costituzione) ed eccesso di potere in ordine alla modifica dei criteri di valutazione della prova orale -

L'amministrazione ha altresì modificato i criteri di valutazione della prova orale, stravolgendoli completamente.

Con Provvedimento della Direzione Generale Ufficio VII - Dirigenti amministrativi, tecnici e scolastici - Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 598 del 14 gennaio 2014, l'Amministrazione è andata a **pubblicare i nuovi criteri** di valutazione della prova orale e organizzazione e conduzione del colloquio, del Concorso in oggetto, definiti dalla Commissione d'esame.

Si evidenzia che una parte dei concorrenti, coloro che avevano precedentemente superato l'orale, oggi "esonerati" grazie al decreto Salva orali, erano stati valutati con i precedenti criteri adottati con Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 2511 del 12 marzo 2012.

Che, nel medesimo concorso, vi sia una parte di candidati valutata con un criterio e parte con un altro è al di là di ogni raziocinio. Basta un semplice raffronto per comprendere che si sia posto in essere un radicale mutamento nelle modalità di esecuzione dell'orale, nelle considerazioni valutative, mutate e nel merito del giudizio effettuato, e nell'attribuzione del voto numerico.

In ordine alle modalità, in particolare, è scomparsa la trattazione di un argomento a scelta: con i **precedenti criteri** si prevedeva che *"La prova avrà inizio con l'argomentazione/dissertazione da parte del candidato di un aspetto del*

*programma d'esame a sua scelta, tra i sei ambiti previsti dal bando, da sviluppare oralmente in non più di 5 minuti.. Si intende verificare come il candidato riesce ad argomentare sotto i vari profili e in una prospettiva interdisciplinare un aspetto da lui stesso scelto in un arco di tempo predefinito."*

*Successivamente, dopo questo primo passaggio il candidato "estrae due dei sei ambiti d'esame, ad esclusione dell'ambito su cui ha scelto l'argomento iniziale. L'ambito concernente la lingua straniera e quello riguardante le conoscenze informatiche saranno oggetto di specifica valutazione. All'interno dei due ambiti scelti casualmente, il candidato estrae due domande (una per ogni ambito) già predisposte dalla Commissione. Anche in questo caso è previsto che la Commissione interloquisca con il candidato per richiedere chiarimenti, approfondimenti e per porre ulteriori domande collegate"*

*Per l'argomento a scelta erano attribuiti 6 punti, mentre per ciascuna domanda estratta sino a 9, sino a 3 punti per la lingua e informatica.*

*Con i **nuovi criteri**, invece "i quesiti d'esame sono predisposti con riferimento alle materie comprese nelle aree tematiche 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 di cui all'art. 8 del bando e al relativo allegato tecnico. Si formano così, distintamente per la Commissione e per ciascuna Sottocommissione, cinque gruppi di quesiti, relativi, rispettivamente, a materie comprese nelle aree tematiche 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Al fine di assicurare la possibilità della estrazione a sorte, sono predisposti per ciascun gruppo tanti quesiti quanti sono i candidati convocati nel giorno stabilito secondo il calendario delle prove più uno.. Il candidato, secondo l'ordine di convocazione, immediatamente prima di dare inizio alla prova, estrae a caso da ciascuna delle urne la striscia di carta su cui è riportato il quesito d'esame relativo, rispettivamente, alle materie comprese nelle aree tematiche 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 di cui all'art. 8 del bando e al relativo allegato tecnico".*

*E' evidente che attualmente la perdita di ben 6 punti sui 21 necessari per l'ammissione, portati dall'argomento a scelta, comporta una sperequazione nei giudizi.*

*I criteri ponevano in essere una valutazione capillare di quanto richiesto al*

DS come background di competenza, conoscenze ed esperienze.

Con i nuovi criteri, invece, si è deciso di dividere gli indicatori tre gruppi , che suddividono le aree tematiche dell'art. 8 del bando e attribuiscono , per area tematica, un giudizio da 0 a 8 seconda che il candidato ignori o conosca l'argomento.

Derivano ulteriori profili di illegittimità:

1. L'amministrazione ha provveduto a modificare i criteri di valutazione senza alcuna motivazione specifica, posto che in sede di decreto di pubblicazione si è anche ommesso il richiamo alle eventuali (ed oggi non note) motivazioni addotte in sede di deliberazioni dei nuovi criteri.

Pacifico che nel caso di specie si sia integrata una violazione dell'obbligo di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990 : ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi, deve essere motivato.

Nel nostro caso l'approvazione dei nuovi criteri non è stata motivata, ed è pertanto illegittima.

2. La modifica dei criteri si è resa ulteriormente incongrua alla luce della manifesta contraddittorietà del provvedimento del c.d. decreto salva orali del 27/12/2013 che prevede "Vista la Nota n. 13800 del MIUR/Dipartimento per l'Istruzione del 27 dicembre 2013 con la quale - a seguito di parere dell'Avvocatura Generale dello Stato - viene confermata la piena validità delle prove orali sostenute con esito positivo dai candidati del concorso per la Lombardia" non si comprende, evidentemente, come sia possibile che l'USR Lombardia, che conferma la piena validità delle prove (rectius delle operazioni di correzione della commissione) da una parte, proceda poi a modificare i criteri di valutazione delle prove medesime.

Il risultato è un'azione illegittima sotto molteplici profili:

1) si è violata la regola dettata dal Consiglio di Stato, che non prevedeva la possibilità di apportare modifiche dei criteri.

2) si è posta in essere una palese differenziazione tra coloro che sono già passati all'orale perché l'avevano già superato, ed i nuovi idonei, che si troveranno a sostenere l'orale, sottoposti a diversi criteri di valutazione. Una simile disparità di giudizio va a snaturare ogni principio, come correttamente affermato dalla giurisprudenza, che chiede il rispetto di una certa uniformità di giudizio tra in candidati, può garantire l'uniformità di giudizio e la par condicio tra i candidati e, con essi, il rispetto del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, quale sinonimo di correttezza della procedura concorsuale stessa.

3) si avrà, nel medesimo concorso, e nella medesima graduatoria finale, candidati valutati con modalità e criteri differenti, senza che sia stata esternata alcuna motivazione.

Una situazione simile ha come unico risultato l'esplicita lesione della par condicio tra i concorrenti, nonché i principi cardine in materia concorsuale

#### IV

Violazione di legge (art. 3 e 97 Costituzione, nonché del Bando di concorso) ed eccesso di potere in ordine al provvedimento con cui viene confermata la piena validità delle prove orali sostenute con esito positivo dai candidati del concorso per la Lombardia, e si provvedeva a fissare il calendario delle prove orali.

Il provvedimento del 27/12/2013 è affetto da numerosi vizi, sotto molteplici aspetti.

1) In primo luogo un provvedimento tale da "esonerare" i candidati che in precedenza avevano già sostenuto la prova orale, con esito positivo, dallo svolgimento di un nuovo orale, è del tutto illegittimo ed irregolare, in quanto non tiene conto degli effetti della sentenza del Consiglio di Stato 3747/2013. Con tale provvedimento, avente efficacia "erga omnes" nei confronti di tutti coloro che hanno sostenuto gli scritti, si è affermato, in considerazione

dell'accertata violazione dell'anonimato, la necessità di annullare gli esiti della procedura selettiva, con un effetto a cascata nei confronti di tutti i successivi atti della procedura, che venivano ovviamente travolti.

Anzi, affermando espressamente che "non è necessario" ripetere le prove scritte, implicitamente si cristallizza il quadro del concorso a quel momento, tutto ciò che viene dopo è da ripetere, mentre il pregresso va salvato.

Le prove d'esame (scritti e successivi orali) dovevano pertanto essere nuovamente valutate e, pertanto, si doveva disporre un integrale rinnovo della procedura, a partire dalla fase di valutazione delle prove scritte.

Da quanto appena detto emerge una conseguenza necessaria: risultano caducati gli esiti delle prove orali sostenute dai candidati risultati idonei agli iscritti, che devono essere ovviamente ripetute con la nuova commissione, al fine di garantire l'uniformità di giudizio.

Tale interpretazione è avallata relativamente al ricorso proposto dalla prof. Andrenelli Rita avverso il mancato superamento del precedente orale, dal Decreto del Presidente TAR Lombardia - Milano n. 1724/2013 reso nella causa RG 2369/2012 con cui il TAR Milano ha ritenuto di disporre (d'ufficio, in assenza di un'istanza di parte) l'improcedibilità del ricorso avente ad oggetto la richiesta di annullamento degli esiti della prova orale, a suo tempo sostenute, e ciò per sopravvenuta carenza di interesse, posto che, a seguito della citata sentenza del Cds "*non residua più alcun interesse alla decisione del ricorso, risultando caducato anche l'esito negativo dell'orale delle ricorrenti che, in caso di valutazione positiva dei loro scritti, dovrà essere ripetuto con la nuova commissione*".

Palese la violazione delle norme sull'annullamento degli atti e delle procedure concorsuali.

2) il provvedimento impugnato va ad integrare una palese violazione della par condicio tra i concorrenti. Si avrà infatti un gruppo di candidati il cui orale è stato valutato dalla precedente commissione, e un gruppo che sarà valutato dalla nuova commissione, venendo meno l'uniformità di giudizio e



l'imparzialità dei giudicanti e, conseguentemente, alterando la graduatoria finale.

Palese la violazione dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione e di tutti i principi in ordine al reclutamento dei pubblici dipendenti, che devono certamente essere improntati al rispetto del generale principio di imparzialità dell'attività amministrativa, amministrazione che deve operare le proprie valutazioni senza lasciare spazio alcuno a rischi, anche solo potenziali di condizionamenti esterni.

Ciò posto, anche il provvedimento successivamente emanato, andrà annullato.

## V

### Eccesso di potere e violazione dei criteri approvati dalla commissione stessa.

*Dai criteri approvati risulta che " i quesiti d'esame sono predisposti con riferimento alle materie comprese nelle aree tematiche 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8 di cui all'art. 8 del bando e al relativo allegato tecnico. Si formano così, distintamente per la Commissione e per ciascuna Sottocommissione, cinque gruppi di quesiti, relativi, rispettivamente, a materie comprese nelle aree tematiche 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Al fine di assicurare la possibilità della estrazione a sorte, sono predisposti per ciascun gruppo tanti quesiti quanti sono i candidati convocati nel giorno stabilito secondo il calendario delle prove più uno."*

La commissione, in totale spregio a tale regola, provvedeva a interrogare la docente unicamente su due aree tematiche e non su tre.

Vero è che la docente, dopo avere estratto da ciascuna delle scatole i quesiti, apprendeva, che due di esse erano afferenti alla medesima area tematica

Le domande a cui la Prof. Cignoli veniva sottoposta erano:

1) la legge di accesso agli atti 241/1990 oltre ad approfondimento sulla privacy (domanda evidentemente ricompresa nell'area tematica 3 )

2) documento 15 maggio (domanda dell'area 1)

Il "documento 15 maggio" è un apposito documento, elaborato dai consigli di

classe delle V classi della scuola secondaria di II grado , relativo all'azione educativa e didattica dell'ultimo anno di corso. Negli istituti professionali deve recare indicazioni sulle esperienze di alternanza scuola lavoro. Affisso all'albo di istituto, chiunque ne abbia interesse può estrarne copia. Esso comprende: contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, obiettivi raggiunti, ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami.

Appare evidente che tale domanda rientri nella prima area tematica, posto che è certamente afferente all'ambito della gestione dell'istituzione scolastica.

3) la riforma Gelmini nell'ambito degli istituti tecnici (area 1): la domanda è ovviamente in ordine alla "Istruzione Tecnica Superiore" , rientrante nella prima area tematica.

Era stata, evidentemente, omessa una domanda appartenente all'area 2.

Il voto finale, 14, è stato evidentemente espressione di tale illegittima condotta : si è posta in essere un'evidente lesione delle regole che presidiano la correttezza e l'imparzialità della p.a. quali espressione diretta dell'art. 3 dell'art. 97 della Costituzione.

Appare con tutta evidenza che la violazione dei criteri di organizzazione e di conduzione del colloquio ingeneri incertezze e disparità di trattamento ed infici la valutazione finale.

Non si comprende perché, infatti, l'amministrazione, autovincolandosi, si sia data delle regole, di cui si è dato atto nel verbale 3 del 25.01.2014, per poi disattenderle.

La divisione in ambiti, e l'estrazione a sorte di un quesito per ambito, oltre all'informatica e alla lingua straniera, è posta a garanzia, da un lato della par condicio e dall'altro della finalità suprema di ogni procedura concorsuale pubblicistica che è il reclutamento dei più capaci e meritevoli.

L'amministrazione, in questo caso, male ha operato doppiamente: da un lato ha, infatti, disatteso le legittime aspettative della Prof. Cignoli di essere

correttamente esaminata, al pari delle altre candidate, nel rispetto delle regole dettate e, dall'altro lato ha omesso di esaminare un candidato in tutti gli aspetti su cui doveva emergere la preparazione.

In altri termini sarebbe corretto affermare che l'amministrazione non si è premunita di analizzare tutti gli ambiti, impedendo così che il concorso fosse superato dai capaci e meritevoli.

Che la Prof. Cignoli fosse "capace e meritevole", del resto, è verità storica: abbiamo, infatti, una candidata che alla prima correzione ha ottenuto il massimo dei voti, due trenta, mentre alla seconda ha superato brillantemente l'empasse che ha afflitto il concorso.

Si ricordi, infatti, che su di un numero complessivo di 996 candidati che hanno affrontato lo scritto, si sono riscontrati n. 260 candidati che prima giudicati insufficienti, ora sono stati ritenuti sufficienti e n. 96 ex idonei che avevano superato l'intero concorso anche in modo brillante che sono stati, invece, ora ritenuti inadeguati anche semplicemente a sostenere la prova orale per un tot. di 356. In buona sostanza, dunque, oltre il 35,75% dei candidati ha subito una modifica esiziale, passando dalla sufficienza alla insufficienza e viceversa

Orbene, in un quadro così complesso e farraginoso, la Prof. Cignoli è risultata nuovamente e ampiamente idonea.

Sono mutate le commissioni, sono mutati i criteri ed ella ha superato ampiamente lo scritto.

Se la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "in materia di accesso al pubblico impiego, nel concorso per esami e per titoli, viene in considerazione, accanto alla preparazione culturale di base, anche l'esperienza maturata nelle diverse attività ed i meriti professionali acquisiti" (T.A.R. Pescara, 4.5.1998, n. 391), pur non volendo entrare nel merito della valutazione, si dovrà giocoforza insistere affinché vengano considerate, accanto alle irregolarità poste in essere dalla commissione, specularmente, l'ottima preparazione della docente.

Ma c'è dell'altro.

Analizzando la scheda di valutazione della prof. Cignoli risultano delle evidenti incongruenze: come è possibile che una candidata ottenga un voto altissimo nella prima domanda, il massimo nelle ultime due, e addirittura un voto pari a 1/8 nella seconda e nella terza?

Trattasi, e non è una mera coincidenza, proprio della domanda dell'ambito 2, che non è in realtà stata affrontata, e dell'ambito 3.

Tali elementi, combinati tra di loro, debbono condurre ad affermare che la commissione non ha operato correttamente: se si tiene conto di tutti questi fattori, risulterà evidente l'assoluta illogicità ed assurdità di tale valutazione. D'altro canto il Consiglio di Stato ha più volte affermato che il giudizio delle commissioni giudicatrici di pubblici concorsi diventa sindacabile quando è manifestamente illogico, irrazionale, contraddittorio o gravemente parziale (Cons. di Stato, Sez. V, 3.11.1989, n. 732; si veda anche T.A.R. Genova, Sez. II, 4.7.1998, n. 516).

## VI

### Eccesso di potere e violazione di legge. Violazione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati.

Alla ricorrente sono state formulate delle domande di cui non vi è traccia nelle schede di valutazione, in totale violazione del principio di verbalizzazione.

La suddetta circostanza denota la totale violazione da parte della commissione giudicante dei fondamentali principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati.

Consolidata giurisprudenza afferma che: *"La mancata verbalizzazione delle prove orali (...) oltre a violare l'art. 12, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, contrasta con i principi di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati che presiedono allo svolgimento delle procedure concorsuali."* (Cons. di Stato, Sez. VI, 14.11.2011, n. 6001; si vedano anche Cons. di Stato, Sez. VI, 12.01.2011, n. 115; Cons. di Stato, Sez. VI, 28.10.1999, n. 1591).

Si aggiunga, altresì, che la mancata verbalizzazione delle ulteriori domande formulate alle ricorrenti, costituisce palese violazione dell'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 487 del 9.5.1994: "di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario."

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso la prof. Cignoli, ut supra

### CHIEDE

Piaccia all'III.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con riserva di motivi aggiunti

#### In via principale

Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati.

#### In via Istruttoria ed alternativa in materia di accesso documenti ex legge 241/1990 e successive modificazioni

Si chiede che il Giudice, ai sensi dell'art. 63 cpa e dell'art. 210 cpc da esso richiamato, ordini all'amministrazione la produzione di tutti gli atti ed i verbali della procedura concorsuale, quali i verbali di deliberazione dei criteri e tutti gli atti ed i verbali da essa posti in essere, anche non noti, dei verbali di tutte le operazioni poste in essere dalla commissione .

Con vittoria di spese ed onorari.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la ricorrente ha un reddito riferito al nucleo familiare di appartenenza inferiore a 32.298,99 euro e che pertanto è esente dal versamento del contributo unificato, come emerge da attestazione che si produce .

Pavia, li 20/03/2014

Avv. Francesco Bertone



## PROCURA ALLE LITI

Con il presente atto ex lege, io sottoscritta **Laura Cignoli**, nata l'8.11.1965 a Voghera e residente in via Michelangelo, 1 - Bagnaria, (C.F. CGNLRA65S48M109I), delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, grado e stato del presente procedimento / giudizio, ivi comprese le esecuzioni mobiliari e pignoramenti presso terzi, immobiliari ed atti connessi, opposizioni, riassunzioni, procedure cautelari e urgenti, anche in corso di causa, nonché giudizi d'appello e impugnazioni e motivi aggiunti, l'avvocato **Francesco Bertone** (C.F. BRT FNC 60D02 F754M) conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, ivi compresa quella di farsi assistere e/o sostituire e/o di transigere la vertenza e/o di conciliarla, rinunciare agli atti del giudizio e nominare procuratori domicilia tari e sostituti.


Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Bertone in Milano via Privata Letizia 6.

Acconsento ex art. 13 Dlgs.196-03 al trattamento dei dati personali, essendo stato informato che gli stessi, anche se provenienti da terzi, saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell'assolvimento dell'incarico professionale oggi conferito. sia in ambito giudiziale che stragiudiziale ed anche conservati con strumenti manuali o telematici o informatici, al medesimo esclusivo fine.

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 04-03-2010 n. 28, di essere stato informato chiaramente della possibilità di esperire il tentativo di mediazione per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia, nonché dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs n.28/2010 art.5, (dal 20.03.2011) in quanto condizione di procedibilità de giudizio, nel caso che la controversia sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato , affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, che se di esito positivo ex art. 12 d.lgs n.28/2010 escluderebbe la necessità di azione in giudizio. Sono stato anche informato della natura e modalità della mediazione e che la stessa prevede agevolazioni e benefici fiscali ex artt. 17 e 20 d.lgs n.28/2010, qualora ne ricorrano le condizioni. Sono stato, parimenti, informato della possibilità di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento.


Pavia, 18/03/2014

Prof. Laura Cignoli



E' autentica

Avv. Francesco Bertone



## RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Istanti parte ricorrente, rappresentata difesa e domiciliata come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho oggi notificato copia conforme all'originale del retroesteso ricorso a:

1) UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rapp.te pro tempore, al domicilio ex lege c/o gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, Via Freguglia n. 1, ed ivi recandomi e rimettendo copia conforme all'originale a mani di:

*V. Valenti*  
A mani di:  
Impiegato d'ipote incaricato alla notifica  
Portata a conoscenza del destinatario  
tale quanto a tempo, luogo, modo e  
vivera, e che il destinatario e il  
dom. dell'orario-determinato e il  
contenenti al momento attuale.  
21 MAR 2014  
UFFICIALE DI UFFICIO  
CATERINA CRUOTO  
Milano.

2) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, al domicilio ex lege c/o gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, Via Freguglia n. 1, ed ivi recandomi e rimettendo copia conforme all'originale a mani di:

3) COMMISSIONE ESAMINATRICE / GIUDICATRICE PER IL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER IL RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E PER GLI ISTITUTI EDUCATIVI NELLA REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, dom. ex lege c/o gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano, Via Freguglia n. 1, ed ivi recandomi e rimettendo copia conforme all'originale a mani di:

4) Al Prof. MAURO CASELLA, alla sua residenza IN VIA VOLTA 18, 27100 PAVIA, a mezzo del servizio postale di Milano con Plico raccomandato del:

5) al prof. MAURO CASELLA, domiciliato in ragione della propria attività lavorativa presso l'Istituto Magistrale Adelaide Cairoli di Pavia, alla sede in C.so Mazzini 7, 27100 PAVIA ed ivi a mezzo del servizio postale di Milano con Plico raccomandato del: